

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1958

(118^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza » (1621) (D'iniziativa del senatore Anselmi Cesare) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag	1729, 1735
ANGELINI		1732, 1735
DE BOSIO		1732
FIORE		1731, 1734
GRAVA		1732, 1735
MANCINO		1732
MONALDI		1731
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>		1733, 1734, 1735
VARALDO, <i>relatore</i>		1730, 1732, 1734, 1735

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Buglione, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Man-

cino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Saggio, Spallucci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

FIORE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Cesare Angelini: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza » (1621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Cesare Angelini: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza ».

Questo disegno di legge, come la Commissione ricorda, era stato in un primo tempo assegnato al nostro esame in sede referente, poichè conteneva una norma di delega, ed era stato arrestato nel suo iter dal parere contrario formulato dalla Commissione finanze e tesoro.

In seguito a varie trattative svolte, il proponente del disegno di legge è addivenuto alla formulazione di un testo che non incontra più alcun ostacolo da parte della 5^a Commissione; non solo, ma dal momento che in tale testo è stata eliminata la delega, abbiamo chiesto alla Presidenza del Senato che il disegno di legge fosse a noi deferito non soltanto per l'esame, ma anche per l'approvazione.

Il 1º di marzo il Presidente del Senato mi ha fatto pervenire una lettera per informarmi che — essendo venuto a cadere, col ritiro della delega, il motivo per cui il provvedimento era stato assegnato a noi in sede referente — il provvedimento stesso veniva rimesso all'esame di questa Commissione in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

In favore dei lavoratori che sono stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando cessano dal rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza diritto a pensione secondo il proprio ordinamento previdenziale, alla costituzione a cura delle rispettive forme o trattamenti previdenziali della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo di tempo uguale al servizio prestato e mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.

Come ripeto, di fronte al nuovo testo la Commissione finanze e tesoro ha ritirato ogni sua riserva, per cui abbiamo ora, il suo parere favorevole.

VARALDO, *relatore*. Il fatto che il disegno di legge sia già stato da noi discusso in sede referente, ed abbia avuto una relazione scritta per l'eventuale discussione in Assemblea, può esimere me dal dilungarmi in un'illustrazione del provvedimento stesso.

Il senatore Angelini, nel proporre questo disegno di legge, è stato mosso da due preoccupazioni: da una parte, la pluralità degli ordinamenti previdenziali italiani, che devono

provvedere alla erogazione di un trattamento di previdenza o di quiescenza; dall'altra la mancanza di un loro coordinamento, che permetta la ricostruzione delle posizioni previdenziali, acquisite successivamente o alternativamente da ogni singolo lavoratore, per le prestazioni d'opera svolte alle dipendenze sia di pubblici che di privati datori di lavoro.

Avviene spesso, infatti, che la persona che abbia lavorato, presso enti diversi, per un periodo di tempo complessivamente sufficiente ad ottenere la pensione, non possa percepire un trattamento di quiescenza perchè è mancata la ricongiunzione fra le posizioni assicurative; oppure che abbia bensì diritto alla pensione, ma in misura ridotta rispetto a quella che avrebbe se venissero prese in considerazione tutte le sue posizioni assicurative.

Inizialmente, il senatore Angelini aveva proposto una delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie ad attuare il ricongiungimento, fra i diversi enti assicurativi, delle posizioni previdenziali. Col testo che ci viene ora sottoposto, invece, il problema viene risolto direttamente.

Faccio rilevare che, sul piano internazionale, qualche cosa è già stata attuata in questo campo: è stata ottenuta, attraverso trattati, la ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i lavoratori che per alcuni periodi lavorano in Italia, in altri periodi all'estero.

Ora, è logico che il medesimo trattamento venga usato anche nei riguardi di coloro che hanno lavorato essendo assicurati presso diversi enti previdenziali.

Il nuovo testo del disegno di legge dispone che, se una persona ha lavorato essendo iscritta ad una forma di previdenza sostitutiva dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, al momento in cui cessa il rapporto di lavoro senza che sia maturato il diritto alla pensione, deve essere ricostituita, presso l'Istituto della previdenza sociale, la posizione assicurativa della persona in questione.

Mi permetto di aggiungere un'osservazione, sulla quale spero siano d'accordo sia il senatore Angelini che la Commissione: a mio avviso, è necessario specificare che la costituzione della posizione assicurativa deve avvenire in seguito a domanda dell'interessato. In caso contrario, dovremmo modificare tutte le leggi con-

cermenti i diversi enti previdenziali che sono obbligati alla liquidazione dell'indennità; indennità che invece, con questo criterio, viene in parte assorbita per costituire, presso l'Istituto della previdenza sociale, la posizione assicurativa.

Questo anche perchè vi sono degli assicurati che si trovano in situazioni particolari: ad esempio, è possibile che una donna la quale stia per sposarsi preferisca percepire subito l'intera indennità, in luogo di vedersi costituita una posizione assicurativa, poichè probabilmente non riuscirà mai a maturare il diritto a pensione.

In questo senso, propongo i seguenti emendamenti:

inserire nel primo comma dell'articolo unico, dopo le parole: « secondo il proprio ordinamento previdenziale », le parole: « e purchè ne facciamo domanda »; ed aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente terzo comma: « La domanda di cui al primo comma deve essere fatta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ».

MONALDI. Anzitutto desidero esprimere la mia soddisfazione per il fatto che sia stato posto in discussione questo disegno di legge, che tocca un problema di grande importanza sociale e risponde ad una esigenza che era veramente sentita: l'esigenza della ricongiunzione dei periodi di lavoro ai fini assistenziali e previdenziali.

Mi sembra che anche la proposta fatta dal relatore possa essere accolta. Ritengo però che occorra stabilire un termine adeguato per la presentazione della domanda, anche perchè possono esistere periodi di intervallo fra l'uno e l'altro periodo di occupazione.

Nei riguardi del nuovo testo del disegno di legge, ora al nostro esame, debbo rilevare che quella che, nel primitivo testo, appariva come una norma di ordine generale, a mio avviso risulta ora applicabile in un campo limitato. Mi sembra infatti che con la dizione « forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti », s'intenda che la ricongiunzione avverrà con le assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto di previdenza sociale, mentre dovrebbe avvenire anche nei riguardi degli altri

enti previdenziali (per esempio, degli Istituti di previdenza per i dipendenti degli enti locali). La dizione, per lo meno, non è chiara; desidererei, quindi, che mi venisse dato un chiarimento in merito.

FIORE. Noi siamo naturalmente favorevoli a questo disegno di legge, ed anche all'emendamento proposto dal relatore. Per quanto concerne il termine per la domanda, noi proponiamo che detta domanda possa essere presentata entro un anno dalla cessazione del servizio.

Il senatore Monaldi ha fatto un'osservazione che merita un chiarimento.

In questo campo noi abbiamo già un precedente relativo ai marittimi. Infatti, con la legge del 1952 è stato stabilito che se un marittimo presta un determinato servizio in navigazione, senza arrivare a maturare il diritto alla pensione, e in seguito lavora presso un datore di lavoro, può ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati, o presso la previdenza marinara, o presso la previdenza sociale. Questo avviene perchè anche la previdenza marinara costituisce un fondo speciale, gestito dall'Istituto della previdenza sociale.

Per quanto riguarda gli enti locali, a mio avviso, in base a questo disegno di legge, deve avvenire questo: il dipendente che ha lavorato dapprima presso un datore di lavoro e in seguito presso un ente locale, al momento di andare in quiescenza, ha facoltà di riversare i suoi contributi sull'assicurazione obbligatoria dell'Istituto della previdenza sociale.

Ora, mentre questo conviene al lavoratore, il procedimento inverso non gli converrebbe. Infatti, i contributi versati per i dipendenti degli enti locali sono piuttosto alti. Se il lavoratore non ha raggiunto i 15 anni di contribuzione e i 60 anni di età, non avrà diritto alla pensione; ed allora, se quelle somme ragguardevoli che sono state versate tanto dall'Ente locale quanto dal lavoratore vengono trasferite all'assicurazione obbligatoria, daranno al lavoratore una pensione base che, moltiplicata per 55, risulterà molto conveniente. Non conviene invece, come ripeto, passare i contributi, già versati presso la previdenza sociale, alla Cassa di previdenza degli enti locali, poichè avverrebbe che il fondo previdenziale degli enti locali dovrebbe

calcolare la pensione secondo le sue disposizioni, per cui la pensione stessa sarebbe molto modesta.

DE BOSIO. Il disegno di legge risolve, senza dubbio, uno dei più importanti problemi della previdenza sociale. Era una soluzione molto attesa da parte dei lavoratori, per cui confido che la Commissione darà parere favorevole.

Ho preso la parola per sottolineare l'importanza dell'emendamento relativo alla domanda. Oltre che per i motivi accennati dal senatore Fiore, si tratta di non compromettere il sistema generale vigente in materia assistenziale.

Una osservazione per il termine. Il senatore Fiore ritiene di proporre il termine di un anno dalla cessazione del rapporto. Mi sembra che questo sia troppo lungo; si lascia nell'incertezza una situazione che gli Enti di previdenza devono poter risolvere con sollecitudine.

Un certo termine va fissato per presentare la domanda anche perchè può essere il lavoratore che, all'atto della cessazione, non sia edotto della norma, o non sia in grado di decidere intorno alla decisione da prendere.

Il termine di tre mesi credo che sia sufficiente.

GRAVA. Facciamo sei mesi.

DE BOSIO. Va bene. Facciamo sei mesi. Ad ogni modo sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

MANCINO. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore De Bosio e degli altri colleghi della Commissione sul termine per la presentazione delle domande.

Il senatore De Bosio ha prospettato le difficoltà a cui andrebbero incontro gli Enti, se il termine fosse portato a un anno.

Ma il termine di tre mesi o sei mesi è troppo breve: faremmo una legge che non raggiungerebbe il fine, perchè buona parte degli interessati non ne verrebbe nemmeno a conoscenza.

Per questo motivo, prego di esaminare la possibilità di adottare il termine di un anno.

ANGELINI. Il disegno di legge in discussione riguarda tutti, ma prevalentemente coloro che da un'assicurazione obbligatoria di in-

validità e vecchiaia sono successivamente passati ai Comuni, alle Provincie, allo Stato.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, stabilisce che coloro che dalla forma obbligatoria dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia sono passati allo Stato, alle Provincie o ai Comuni, e arrivano a maturare il trattamento di pensione, ricevono un supplemento uguale al 20 per cento dei contributi versati nell'assicurazione obbligatoria. Quindi per questi lavoratori il problema non sussiste.

Il caso si presenta quando l'interessato, passato dall'assicurazione della previdenza sociale al Comune, alla Provincia, allo Stato, non arriva a raggiungere il periodo necessario per ottenere il trattamento di quiescenza. Facciamo un esempio: una persona che sia stata assicurata per 14 anni alla Previdenza sociale e successivamente sia passata, per esempio, ad un Comune, e nel Comune abbia servito per 14 anni, pur avendo lavorato per 28 anni, quando lascia il servizio non ha diritto a pensione.

Per alcune forme di previdenza già si sono fatte le ricongiunzioni. Credo che ne manchino poche.

Per effetto di questo disegno di legge, quando un dipendente lascia il servizio senza diritto a pensione, il Comune, la Provincia, lo Stato debbono provvedere a costituirgli una posizione assicurativa alla Previdenza sociale per tutto il tempo in cui ha prestato servizio.

Prego i colleghi di voler approvare il disegno di legge in discussione, nel nuovo testo di cui il Presidente ha dato lettura.

Debo aggiungere che non ho difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal relatore, per cui si richiede la presentazione di una domanda, entro il termine di tempo che la Commissione stabilirà.

VARALDO, *relatore*. Vorrei aggiungere poche parole a proposito di questo termine per le domande.

Io non avevo posto un termine, perchè mi preoccupava che la domanda fosse fatta prima che venisse percepita l'indennità.

Non ho niente in contrario ad un termine di tre o di sei mesi, però bisogna dire sempre: prima che si riscuota l'indennità.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Occorre tener presente i motivi che hanno indotto il senatore Angelini a proporre questo disegno di legge, che ha trovato consenziente il Ministero del lavoro.

Tali motivi sono i seguenti: ottenere che tutti i periodi di lavoro siano tutelati sotto lo aspetto previdenziale, e che questi periodi, comunque tutelati, siano operanti ai fini del trattamento di pensione.

La situazione odierna è quella che è stata illustrata dal senatore Angelini: si verifica il caso di persone che, pur avendo lavorato per quindici, venti e più anni, si trovano ad avere tutto il periodo di lavoro coperto da contribuzione, ma non operante ai fini del diritto alla pensione. Indubbiamente, questo è sommamente ingiusto.

Ora, la base sulla quale il periodo di lavoro può divenire operante ai fini della pensione è costituita dall'assicurazione generale obbligatoria. Per un certo settore: Enti locali, Stato e altri fondi particolari, compreso quello per la marina mercantile, evidentemente i trattamenti sono sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero escludono il soggetto dall'obbligo di tale assicurazione, poichè egli è già tutelato, come lavoratore, da queste altre forme di previdenza consentite dalle leggi.

Pertanto, si è pensato di ricorrere al sistema già attuato anche in altre leggi che riguardano gli Enti locali, come ad esempio la legge a beneficio delle infermiere, per le quali, quando lasciano il servizio presso un dato ente senza aver maturato il diritto a pensione, si deve costituire la posizione assicurativa per il periodo di lavoro che hanno prestato.

Anche per altri fondi speciali è stata ormai adottata questa formula: quando un lavoratore non riesce a maturare nel fondo speciale il diritto alla pensione, gli viene liquidato il conto dei versamenti che gli competono, esclusa la parte occorrente per costituirgli la posizione assicurativa.

Con questa legge, quindi, stabiliamo una norma di carattere generale.

I casi che si possono presentare, infatti, sono due e non uno soltanto.

Il primo, che ha dato motivo alla proposta di questa legge, è rappresentato dalla situazione della persona che, pur avendo lavorato per

un certo periodo di tempo presso terzi, essendo assicurata presso l'assicurazione generale obbligatoria, ed avendo in seguito lavorato presso un ente locale, rimane priva di ogni diritto alla pensione. Stabilendo con questo disegno di legge che, se un lavoratore lascia il servizio presso l'Ente locale senza aver maturato il diritto alla pensione, gli viene costituita la posizione assicurativa, automaticamente veniamo ad attuare la ricongiunzione delle due posizioni.

Ma, come ho detto, può verificarsi anche un altro caso: quello del lavoratore che presta servizio dapprima presso un Ente locale, o presso qualsiasi ente che abbia la previdenza sostitutiva obbligatoria, e che, dopo un periodo di tempo, passi ad un nuovo lavoro per il quale vige l'assicurazione obbligatoria. Anche per questo caso il disegno di legge dispone che, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, venga costituita per il lavoratore la posizione assicurativa obbligatoria, in modo che negli anni successivi, che vengono tutelati con le norme proprie dell'assicurazione obbligatoria, si attui la ricongiunzione col primo servizio prestato.

Mi sembra che, sugli scopi che il disegno di legge si propone, tutta la Commissione si trovi concorde, il che dimostra che la situazione attuale, verificatasi per effetto delle diversità degli ordinamenti, deve essere urgentemente sanata, nell'interesse dei lavoratori.

La questione che vorrei invece proporre alla meditata attenzione degli onorevoli senatori è la seguente: se sia realmente opportuno stabilire che un lavoratore abbia la possibilità di rinunciare alla costituzione della posizione assicurativa per ottenere, in sua vece, l'intera liquidazione dell'indennità.

A mio avviso, l'emendamento proposto dal relatore non corrisponde alle finalità sociali di questo disegno di legge. Infatti, se noi concediamo al lavoratore la facoltà di ottenere l'intera liquidazione, il lavoratore stesso si troverà completamente scoperto nel momento di reale bisogno, cioè quando sopraggiungerà lo stato di vecchiaia o di invalidità; ora, proprio per evitare una situazione del genere è stato presentato questo disegno di legge.

Non so se, di fronte al motivo sociale che costituisce, ripeto, la ragion d'essere di questo provvedimento, sia utile lasciare alla discrezione dell'individuo la possibilità o meno

della costituzione di una posizione assicurativa.

Ritengo che il principio dell'obbligatorietà debba permanere.

È stato fatto presente il caso della lavoratrice che stia per sposarsi; ma a questo proposito occorre allora rilevare una contraddizione.

Noi sappiamo quante pressioni vengono fatte perchè si giunga ad approvare l'istituzione dell'assicurazione per le casalinghe. Ed ora, proprio nel momento in cui da ogni parte ci giungono tali pressioni e in cui c'è la possibilità di stabilire, per coloro che rientrano nei benefici previsti da questo disegno di legge, il diritto a costituirsi la pensione attraverso una forma assicurativa, anche nel caso che il lavoratore non continui più a prestare servizio, vorremmo, con l'emendamento che s'intende introdurre, annullare proprio questo effetto?

Ritengo, quindi, di non poter aderire alla proposta, e, prima che l'emendamento venga approvato, pregherei la Commissione di tener presente l'indirizzo sociale e assicurativo che dobbiamo dare alle nostre leggi.

Se concediamo oggi la facoltà di rinunciare all'assicurazione, domani vi saranno molte persone che, non avendo maturata la pensione, reclameranno l'aiuto della collettività, aiuto che per altro non potrà più essere concesso.

VARALDO, *relatore*. In relazione a quanto ha detto il rappresentante del Governo, vorrei aggiungere qualche osservazione.

Comprendo benissimo le ragioni sociali che ispirano il Sottosegretario di Stato a dare questo suggerimento; debbo far presente, però, che, se si accettasse quest'impostazione, dovremmo modificare tutti gli ordinamenti che presiedono ai vari enti previdenziali e stabilire che, quando un lavoratore lascia il servizio senza avere ancora maturato il diritto alla quiescenza, non deve essergli corrisposta una indennità *una tantum*, ma deve essere ricostituita la sua posizione assicurativa presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, e in più dev'essergli corrisposta la somma che eventualmente gli spetti oltre i contributi versati all'assicurazione obbligatoria.

Si può poi dare il caso di un lavoratore ammalato, che non abbia eredi e che sappia che il suo tempo di vita è contato. Questo lavoratore si vede costituita una posizione assicurativa di

cui nessuno verrà a godere, mentre egli stesso, pur trovandosi in un momento difficile, non può usufruire negli ultimi mesi di vita della somma che potrebbe spettargli.

Ho fatto questo esempio per dimostrare che, se esistono motivi sociali che potrebbero orientarci nel senso desiderato dal rappresentante del Governo, per il momento, almeno, mi pare più giusto lasciare la facoltà di fare domanda, per ottenere la costituzione della posizione assicurativa.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo precisare. Si tratta di un periodo di assicurazione obbligatoria come tutti gli altri. Non mi risulta che ci siano forme di corresponsione *una tantum*. Questo avveniva per le vedove di coloro che sono morti prima del 1945; oppure quando è stato maturato il diritto a pensione, e si versa un'indennità *una tantum* a favore dei superstiti.

Consideriamo ora il caso dell'ammalato: uno che abbia fatto almeno cinque anni di lavoro e sia coperto da assicurazione obbligatoria, acquista il diritto alla pensione d'invalidità. Lo ammalato potrebbe dire: so che posso vivere uno, due, tre anni: preferisco avere quel denaro a mia disposizione.

In questi casi, a chi non abbia eredi si consente di liquidare parte in capitale e parte in pensione. Il senatore Monaldi mi può essere maestro: c'è un trattamento particolare di previdenza. Si liquida per due terzi la pensione e per il terzo residuo il capitale, anche se vi sono familiari. In caso di morte, i superstiti ricevono la pensione come se fosse stata liquidata per intero. Ma sono forme speciali.

Sono spiacente di non essere d'accordo col mio amico senatore Varaldo.

FIORE. Avevo acceduto alla richiesta di lasciare libero il lavoratore di decidere che cosa fosse per lui più conveniente.

È fuori dubbio che dobbiamo assicurare la pensione. Non solo nel nostro paese, ma in tutti i paesi del mondo, si va verso le forme di previdenza più estese.

Giorni fa abbiamo approvato la pensione per gli ingegneri e gli architetti.

In Danimarca c'è la pensione per tutti i cittadini, indipendentemente dai loro redditi.

La questione della pensione è una questione di carattere sociale.

Si è parlato di Enti locali, così come dello Stato. Nell'industria privata c'è l'assicurazione obbligatoria. Il datore di lavoro ha l'obbligo, dopo 10, 15, 20 anni, di dare l'indennità di licenziamento, che non deve incidere sull'assicurazione. Per lo Stato abbiamo la buonuscita dell'E.N.P.A.S. e la pensione.

Io sono d'accordo col Sottosegretario di Stato. È evidente che questi contributi debbono essere versati obbligatoriamente, non a domanda, perchè bisogna assicurare la pensione; e la indennità di buonuscita o di licenziamento gli interessati la avranno egualmente.

Quando fu costituita la Previdenza sociale in Italia, si verificò un fenomeno strano. Molti operai pensarono di evadere, d'accordo coi datori di lavoro, perchè, dicevano, bisogna vivere, e fra venti, trent'anni chi sa cosa avverrà.

Sono d'accordo con il Sottosegretario di Stato (per motivi sociali, e anche perchè questa è la via che percorrono tutti i paesi civili) che sia opportuno mantenere l'obbligatorietà.

Un'unica osservazione: noi creeremo delle differenze. Questa legge opererà per l'avvenire, non opererà per il passato. Quindi, domani, avremo le proteste più vivaci da parte di coloro che diranno: noi abbiamo prestato 28 anni di servizio, 14 qua e 14 là, e non abbiamo diritto a pensione. Tuttavia, per ora è opportuno approvare il disegno di legge in questa forma. Ma questo problema di regolarizzare il passato sorgerà.

Manteniamo l'obbligatorietà. Qualcuno potrà essere danneggiato, ma lo Stato deve preoccuparsi non dei singoli, ma della generalità dei cittadini. Nel campo sociale non possiamo preoccuparci dei singoli casi.

GRAVA. Sono d'accordo col rappresentante del Governo e col senatore Fiore.

Ricordo che quando, in questa Commissione, si svolse la discussione sulla legge per l'assicurazione degli artigiani, e fu proposto di assicurare soltanto coloro che sarebbero stati iscritti nell'albo, io mi opposi dicendo che non deve

esserci assicurazione se l'assicurazione stessa non è obbligatoria.

Assistiamo a troppi casi di persone che dapprima chiedono la liquidazione dell'indennità, e dopo cinque o sei anni vengono a lamentarsi perchè non hanno la pensione.

Ritengo sia doveroso, da parte nostra, stabilire l'obbligatorietà dell'assicurazione.

VARALDO, *relatore*. Non insisto sul mio emendamento.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo che l'articolo unico del disegno di legge venga sostituito dal seguente che, pur essendo identico nella sostanza, mi sembra più chiaramente formulato:

« In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo d'iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

« L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto ».

ANGELINI. Accetto la formulazione dell'articolo unico proposta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo presentato dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari